INFORMAZIONE PER IL
CLIENTE E CONDIZIONI
GENERALI (CG) PER
L'ASSICURAZIONE PER
INCAPACITÀ DI GUADAGNO A
SEGUITO DI MALATTIA O
INFORTUNIO

EDIZIONE 09.2021

INFORMAZIONE PER IL CLIENTE

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato verso le nostre assicurazioni sulla vita.

Di seguito troverà le informazioni principali sul Suo contratto di assicurazione e su Allianz Suisse. La Legge sul contratto di assicurazione (LCA) stabilisce che Lei debba ricevere queste informazioni prima di stipulare il contratto. Ricordiamo che esse non sostituiscono né le Condizioni generali (CG) né quanto indicato nella proposta.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento restiamo a Sua completa disposizione.

Cordiali saluti

Allianz

1. INFORMAZIONI SU ALLIANZ SUISSE E RECAPITI

La Sua controparte contrattuale è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla vita SA (in seguito Allianz), Casella postale, CH 8010 Zurigo. Allianz è una società anonima di diritto svizzero con sede a Wallisellen (Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen) iscritta al Registro di commercio del Cantone di Zurigo con il numero CHE-105.961.752 e sottoposta al controllo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Salvo il caso di pattuizioni diverse, proposte e comunicazioni importanti vanno inviate per iscritto alla nostra Direzione a Wallisellen.

2. RISCHI ASSICURATI

Nelle nostre assicurazioni sulla vita sono assicurabili i seguenti rischi:

- Caso di vita: se alla scadenza del contratto la persona assicurata è ancora in vita, eroghiamo la prestazione.
- Caso di decesso: se la persona assicurata muore in corso di contratto, versiamo agli aventi diritto il capitale concordato per il caso di decesso. Nelle assicurazioni per bambini è inoltre possibile fare in modo che, se muore la persona adulta assicurata, i premi continuino a essere pagati da Allianz.
- Incapacità di guadagno: se in corso di contratto la persona assicurata sviluppa un'incapacità di guadagno a causa di malattia,
 - le versiamo la rendita concordata per tutta la durata dell'incapacità oppure
 - continuiamo noi a versare i premi.

L'importo di queste prestazioni viene calcolato sulla base del grado dell'incapacità. A scelta è assicurabile anche l'incapacità a seguito di infortunio.

Per ulteriori informazioni sui rischi assicurati si rimanda alle Condizioni generali (CG), all'offerta, alla proposta nonché alle eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

Salvo diversamente pattuito nel contratto, l'assicurazione sulla vita in oggetto è un'assicurazione di somma fissa. Questo significa che le prestazioni sono dovute a prescindere dal fatto che l'evento assicurato Le abbia procurato o meno una perdita patrimoniale e dall'effettivo ammontare di una tale perdita. Le prestazioni vengono inoltre erogate a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.

3. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Allianz può ridurre o negare le prestazioni, ad esempio nei seguenti casi:

- qualora la persona assicurata abbia causato intenzionalmente l'evento assicurato. In caso di colpa grave, Allianz rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni.
- in caso di tentato suicidio o di atto di autolesionismo,
- qualora la persona assicurata non adempia gli obblighi contrattuali e tale inadempienza influisca sul sinistro (ad esempio in caso di notifica tardiva del sinistro, di inosservanza dell'obbligo di limitazione del danno – cd. «obbligo di salvataggio» – o di mancato invio della documentazione necessaria per la verifica della prestazione),
- qualora l'evento assicurato sia riconducibile a malattia preesistente o a infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza del contratto,
- aualora l'evento assicurato sia escluso dal contratto.

Quelle indicate sopra sono solo le limitazioni ed esclusioni principali. Per il resto fanno fede le Condizioni generali (CG), la proposta nonché le eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

4. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo. Se trasferisce il domicilio all'estero, nel caso di rendita per incapacità di guadagno il contratto può estinguersi 12 mesi dopo l'abbandono del domicilio.

5. INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

Il **contratto di assicurazione** ha effetto dalla data di decorrenza indicata nella polizza e, una volta trascorso il periodo di assicurazione concordato, cessa i suoi effetti alla data di scadenza, anch'essa riportata sulla polizza. L'assicurazione può terminare anticipatamente nei seguenti casi:

- se il contraente chiede lo scioglimento anticipato del contratto,
- se è Allianz a porre fine al contratto, ad esempio per mora di pagamento dei premi o violazione degli obblighi di notifica,
- se muore il contraente o la persona assicurata, sempre che tale caso sia previsto dal contratto.

Quelli esposti sono solo i motivi principali che portano a un'estinzione anticipata dell'assicurazione, altri casi sono contemplati nelle Condizioni generali e nella Legge sul contratto di assicurazione.

La copertura assicurativa definitiva inizia alla data di decorrenza del contratto e cessa al termine del contratto.

L'**obbligo di prestazione** previsto in caso di incapacità di guadagno inizia non prima che sia trascorso interamente il termine di attesa e si protrae di regola fino alla fine dell'incapacità, ma comunque non oltre la data in cui termina il contratto.

6. PARTECIPAZIONE DEL CLIENTE ALLE ECCEDENZE DI ALLIANZ

Le eccedenze si compongono sostanzialmente di eccedenze per interessi, rischio e costi.

- Si ha un'eccedenza per interessi quando i ricavi da capitale effettivamente conseguiti risultano superiori al tasso di interesse tecnico sul quale si basa la prestazione garantita per il caso di vita.
- Si ha un'eccedenza per rischio quando i sinistri evidenziano un risultato tecnico positivo rispetto alle ipotesi di calcolo biometrico.
- Si ha un'eccedenza per costi quando i costi sono inferiori rispetto a quelli previsti nei premi.

Le basi utilizzate per il calcolo delle eccedenze e della parte di eccedenze che Le spetta sono esposte nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze assieme ai principi e ai metodi di distribuzione.

7. POSSIBILITÀ DI RECESSO O DI DISDETTA DEL CONTRATTO

Lei ha diritto a revocare gratuitamente la proposta o la dichiarazione di accettazione entro 14 giorni. La revoca deve essere comunicata ad Allianz o consegnata alla Posta entro e non oltre l'ultimo giorno del termine di revoca.

Se invece l'assicurazione ha già iniziato i suoi effetti giuridici, può essere disdetta una volta trascorso il primo anno assicurativo.

- Per le assicurazioni di puro rischio, per le quali le condizioni contrattuali non prevedono la possibilità di riscatto, con la disdetta si
 estingue non solo il contratto ma anche la copertura e l'obbligo di prestazione.
- Per le assicurazioni sulla vita, per le quali le condizioni contrattuali prevedono la possibilità di riscatto, la disdetta comporta
 l'erogazione dell'eventuale valore di riscatto. Si ricorda che l'eventuale riscatto può comportare svantaggi economici. Di regola,
 copertura assicurativa e obbligo di prestazione terminano anch'essi con la fine del contratto.

8. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il principali obblighi a Suo carico sono:

- rispondere in modo veritiero e completo a tutte le domande della proposta,
- notificarci un eventuale sinistro entro 90 giorni dal suo verificarsi,
- in caso di sinistro, collaborare per i relativi chiarimenti (obbligo di collaborazione),
- contribuire a contenere il danno, ad esempio sottoponendosi in tempo utile ad accertamenti medici specialistici, seguendo le
 indicazioni del personale medico e dando notifica all'ufficio AI competente in tempo utile,
- pagare i premi assicurativi in tempo utile e per intero. Le conseguenze per il caso di mora di pagamento dei premi sono esposte nelle condizioni di assicurazione.

Quelli sopra esposti sono solo gli obblighi principali. Per il resto fanno fede le Condizioni generali (CG), la proposta nonché le eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

Per quanto riguarda le rendite per incapacità di guadagno, non sono soggette all'obbligo di notifica ad Allianz eventuali variazioni dello stato di salute o dell'incapacità che non interessino il grado di incapacità riferito a un sinistro già notificato

9. IMPIEGO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI ALLIANZ

Il trattamento dei dati personali è un fondamento irrinunciabile dell'attività assicurativa. Per la fornitura del nostro servizio trattiamo i dati personali dei clienti nel rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e, laddove applicabile, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Maggiori dettagli sono disponibili nelle informazioni sulla protezione dei dati di Allianz (https://www.allianz.ch/privacy). Se per la conclusione del contratto o per la sua esecuzione necessitiamo di dati personali degni di particolare protezione (ad es. dati sulla salute, referti medici), richiediamo il consenso del cliente.



10. PREMI DOVUTI E MODALITÀ DI CALCOLO

L'ammontare del premio è indicato nella proposta. Per le assicurazioni a premio periodico, questo viene riscosso anticipatamente con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Per le assicurazioni a premio unico, questo va pagato una sola volta al momento della stipula.

La proposta riporta le basi tariffarie impiegate per i calcoli relativi a ogni singola tariffa. Di seguito un breve glossario.

- Tasso di interesse tecnico: indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.
- **EKM/EKF**: indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni a capitalizzazione e per incapacità di guadagno nel ramo Vita individuale.
- **EIM/EIF:** indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni per l'incapacità di guadagno nel ramo Vita individuale.

La presenza della sigla «**AS**» contraddistingue le tabelle interne di Allianz. Se manca, si tratta di tabelle dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). La cifra indica l'anno in cui le tabelle sono state aggiornate. Le tabelle vengono generalmente aggiornate in base alle statistiche quinquennali più recenti dell'ASA.

INDICE

GLOS	SARIO	1	
1	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO «ASSICURAZIONE PER INCAPACITÀ DI GUADAGNO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO»	2	
2	FONDAMENTI GIURIDICI DELL'ASSICURAZIONE	2	
3	PRESTAZIONI ASSICURATE		
•	3.1 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di malattia		
	3.2 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di infortunio	2	
	3.3 Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio	2	
4	DEFINIZIONI	2	
	4.1 Definizione di incapacità di guadagno	2	
	4.2 Grado dell'incapacità di guadagno	3	
5	PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	3	
	5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa	3	
	5.2 Limitazioni della copertura assicurativa	3	
6	AUMENTO DELLA RENDITA ASSICURATA PER L'INCAPACITÀ DI GUADAGNO (AMPLIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE)	3	
	6.1 Aumento collegato a evento	3	
	6.2 Aumento collegato a scadenza	3	
	6.3 Richiesta di aumento		
	6.4 Portata e limiti dell'aumento		
	6.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute		
	6.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi		
	6.8 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione		
-		~	
7	REVOCA	4	
8	INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA		
	8.1 Copertura assicurativa provvisoria		
	8.2 Copertura assicurativa definitiva		
9	FINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA		
10	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE		
	10.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto		
	10.2 Esercizio del diritto alle prestazioni		
	10.3 Obbligo di salvataggio		
	10.5 Obbligo di comunicare l'eventuale variazione del grado di incapacità di guadagno		
	10.6 Violazione contrattuale senza colpa		
11	TERMINE DI ATTESA		
	11.1 Calcolo		
	11.2 Nuova incapacità di guadagno	6	
	11.3 Ricaduta	6	
12	NUOVA VALUTAZIONE DELL'INCAPACITÀ DI GUADAGNO E VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE	6	
	12.1 Verifica dell'obbligo di prestazione	6	
	12.2 Decorrenza dell'adeguamento		
	12.3 Rimborso e conguaglio	7	
13	DECORRENZA E FINE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	7	
14	AUMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	7	
15	FINANZIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE	7	
	15.1 Finanziamento con premi periodici		
	15.2 Estremi di pagamento	7	
16	MORA DI PAGAMENTO DEI PREMI	7	
17	RISCATTO E SOSPENSIONE DELPAGAMENTO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE	8	
18	LA POLIZZA QUALE STRUMENTO DI CREDITO		
19	ADEGUAMENTO DELLE BASI TARIFFARIE		
20	PARTECIPAZIONE ALLE ECCEDENZE		
21	SERVIZIO MILITARE, GUERRA O TUMULTI	8	
22	COMUNICAZIONI	8	

	22.1 Comunicazioni del contraente	8
	22.2 Comunicazioni di Allianz Suisse	9
23	CONSULENZA IN CASO DI CONTROVERSIA	9
24	LUOGO DI ADEMPIMENTO	9

CONDIZIONI GENERALI (CG) ASSICURAZIONE PER INCAPACITÀ DI GUADAGNO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO

GLOSSARIO

Spiegazione di alcuni termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali.

Società di assicurazioni

La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.

Contraente

Contraente è chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.

Assicurato o persona assicurata

Assicurato o persona assicurata è il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.

Previdenza libera

Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza privata individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.

Previdenza vincolata

La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti di imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili integralmente come reddito.

Proposta

La proposta è il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo e indica le prestazioni assicurate.

Polizza

Nella polizza sono stabiliti diritti e obblighi del contraente.

Assicurazione di somma fissa

In un'assicurazione di somma fissa le prestazioni sono dovute a prescindere dal fatto che l'evento assicurato determini o meno una diminuzione patrimoniale e dalla sua effettiva entità. Le prestazioni vengono erogate a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.

Malattia

Si considera malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa. Eventuali complicazioni durante la gravidanza e il parto nonché i danni conseguenti a gravidanza e parto che si presentino entro sei mesi dal parto sono considerati malattia soltanto se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'avvio della copertura assicurativa definitiva.

Infortunio

Si considera infortunio qualsiasi azione dannosa, improvvisa e involontaria esercitata sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, tale da compromettere la salute fisica o psichica. Sono equiparati all'infortunio:

- l'inalazione involontaria di gas o vapori fuoriusciti improvvisamente,
- l'assunzione involontaria di sostanze tossiche,
- l'infezione o l'intossicazione riportata a seguito di un infortunio.

Riattivazione

Un contratto senza premi o sciolto che viene riattivato diventa un contratto a premio obbligatorio

Tutte le indicazioni di persone e ruoli contenute nelle presenti Condizioni generali si intendono riferite a persone di entrambi i sessi.

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO «ASSICURAZIONE PER INCAPACITÀ DI GUADAGNO A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO»

L'assicurazione per incapacità di guadagno in oggetto è un'assicurazione di somma fissa a copertura del rischio di incapacità di guadagno della persona assicurata a seguito di malattia. Opzionalmente è possibile includere il rischio incapacità di guadagno a seguito di infortunio all'inizio dell'assicurazione. Durante il periodo di durata contrattuale il contraente può chiedere l'esclusione ovvero l'inclusione del rischio incapacità di guadagno a seguito di infortunio a partire dalla data di scadenza del successivo premio. Nella presente assicurazione è obbligatoriamente inclusa l'assicurazione complementare «Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio».

Il contraente ha facoltà di stipulare l'assicurazione per incapacità di guadagno come previdenza vincolata (pilastro 3a) o come previdenza libera (pilastro 3b). L'assicurazione viene finanziata tramite premio periodico.

2 FONDAMENTI GIURIDICI DELL'ASSICURAZIONE

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella proposta, nella polizza, nelle presenti Condizioni generali e nelle Condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati dalla Direzione di Allianz Suisse.

In caso di divergenza dalle disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo principio non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

Nel caso dei contratti di previdenza vincolata, eventuali disposizioni divergenti contenute nelle «Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)» prevalgono sulle presenti Condizioni generali.

3 PRESTAZIONI ASSICURATE

L'ammontare della rendita assicurata è indicato nella polizza.

In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato, l'ammontare della rendita viene determinato in base al grado di incapacità, non arrotondato, secondo lo schema riportato di seguito. Se il grado dell'incapacità di guadagno è pari o superiore al 70 %, le prestazioni assicurate vengono erogate al 100 %. Se invece il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40 %, non sussiste alcun diritto a prestazioni.

Grado dell'incapacità di guadagno	Ammontare della rendita	
inferiore al 40 %	0 %	
dal 40 %	25 %	
dal 50 %	50 %	
dal 60 %	75 %	
dal 70 %	100 %	

3.1 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di malattia

Nei casi di incapacità di guadagno a seguito di malattia, dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calcolata sulla base dello schema precedente. La rendita viene versata al termine di ciascun trimestre dell'anno assicurativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, in ogni caso non oltre la scadenza contrattuale pattuita.

3.2 Prestazioni per incapacità di guadagno a seguito di infortunio

Se la polizza include il rischio infortunio, nei casi di incapacità di guadagno a seguito di infortunio, dopo la scadenza del termine di attesa fissato nella polizza, Allianz Suisse versa una rendita calcolata sulla base dello schema di cui sopra. La rendita viene versata al termine di ciascun trimestre dell'anno assicurativo. L'erogazione avviene finché ne sussistono i presupposti, in ogni caso non oltre la scadenza contrattuale pattuita.

3.3 Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

In caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle « Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio».

4 DEFINIZIONI

4.1 Definizione di incapacità di guadagno

Per una persona lavorativamente attiva si parla di incapacità di guadagno quando questa persona, a seguito delle conseguenze oggettivamente diagnosticabili dal punto di vista medico di una malattia o di un infortunio, non sia più in grado di esercitare del tutto o in parte la propria professione o altra attività economica confacente. È considerata «confacente» un'attività adeguata al tenore di vita e alle capacità della persona assicurata, anche qualora le nozioni a tal fine necessarie possano essere acquisite soltanto tramite un corso di riqualificazione.

Per una persona lavorativamente non attiva si parla di incapacità di guadagno quando questa persona, a seguito delle conseguenze oggettivamente diagnosticabili da un punto di vista medico di una malattia o di un infortunio, sia totalmente o parzialmente impossibilitata a svolgere le proprie mansioni consuete (ad es. lavori domestici, assistenza dei figli) o a proseguire un percorso di formazione professionale già iniziato.

L'incapacità di guadagno sussiste inoltre solo se non è obiettivamente superabile.

4.2 Grado dell'incapacità di guadagno

Il grado di incapacità di guadagno di una persona che lavora viene determinato sulla base della perdita reddituale subita. A tal fine, il reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito dalla persona assicurata prima dell'insorgenza dell'incapacità di quadagno viene confrontato con quello percepito o che, a parità di condizioni di mercato, potrebbe essere percepito dopo l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Le perdite, espresse in percentuale rispetto al reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito fino all'insorgenza dell'incapacità di guadagno, determinano il grado di incapacità di guadagno. Per calcolare la perdita di guadagno subita da chi ha un reddito instabile o irregolare (lavoro su provvigione, impiego temporaneo o reddito connesso ad attività stagionale) e da lavoratori autonomi, viene presa come riferimento la media del reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) dei due anni civili pieni precedenti l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Per i restanti soggetti lavorativamente attivi vale, quale base di confronto, il reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) percepito nel mese civile precedente al subentro dell'incapacità di guadagno.

Se la persona assicurata non è lavorativamente attiva, al fine di determinare il grado di incapacità di guadagno si terrà conto delle limitazioni da questa subite nell'ambito delle proprie attività e mansioni abituali.

5 PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

5.2 Limitazioni della copertura assicurativa

Non è prevista alcuna copertura se l'incapacità di guadagno subentra

- a seguito di un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata disponesse o meno della capacità di discernimento, oppure
- in caso di partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumulti, oppure
- nel commettere o nel tentativo di commettere un crimine o un delitto intenzionale, oppure se
- l'evento assicurato è riconducibile a malattia

preesistente o a infortunio antecedente alla decorrenza del contratto.

Se l'incapacità di guadagno parziale della persona assicurata non ha copertura, non sussiste diritto a prestazioni né per l'attuale grado di incapacità di guadagno né per un suo eventuale peggioramento futuro se riconducibile alla stessa causa.

Se l'incapacità di guadagno della persona assicurata che darebbe diritto a una rendita piena non ha copertura, non sussiste alcun diritto alla prestazione e il contratto assicurativo viene completamente sciolto.

Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni assicurate qualora la malattia o l'infortunio che determinano l'incapacità di guadagno siano dovuti a colpa grave.

6 AUMENTO DELLA RENDITA ASSICURATA PER L'INCAPACITÀ DI GUADAGNO (AMPLIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE)

6.1 Aumento collegato a evento

Dopo la scadenza del primo anno di assicurazione il contraente può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno se l'assicurato:

- si sposa o va a costituire un'unione domestica registrata,
- ha un figlio o ne adotta uno,
- passa da un'attività di lavoro dipendente a una indipendente.
- diventa proprietario di un'abitazione destinata a suo

6.2 Aumento collegato a scadenza

Il contraente può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno:

- non prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'assicurazione e
- successivamente ogni cinque anni.

Tale aumento collegato a una scadenza non può più essere richiesto qualora questa possibilità non sia stata utilizzata per due volte consecutivamente.

6.3 Richiesta di aumento

La richiesta di aumento collegato a evento deve essere presentata entro sei mesi dopo il verificarsi dell'evento che la giustifica, corredata della necessaria documentazione. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla prima scadenza contrattuale di premio successiva al ricevimento della richiesta stessa.

La richiesta di aumento collegato a scadenza va presentata nei tre mesi precedenti la relativa scadenza. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla relativa scadenza.

In entrambi i casi l'aumento richiede l'accettazione della persona assicurata. Tale accettazione va presentata dal contraente assieme alla richiesta.

6.4 Portata e limiti dell'aumento

La rendita assicurata per l'incapacità di guadagno può essere aumentata al massimo del 25 % alla volta. La somma delle rendite assicurate a beneficio della persona assicurata per il caso di incapacità di guadagno derivanti da tutte le assicurazioni Vita individuale di Allianz Suisse non può comunque superare, dopo l'aumento, i CHF 18 000 all'anno.

Allianz Suisse può – anche se non è obbligata a farlo – applicare all'aumento la tariffa e le condizioni di assicurazione che sarebbero applicate a un nuovo contratto stipulato alla data dell'aumento. In ogni caso fa fede l'età della persona assicurata nel momento dell'aumento secondo il punto 6.3. La durata non può essere prolungata oltre l'età termine contrattuale.

6.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute

La proposta di aumento della rendita assicurata per il caso di incapacità di guadagno può essere respinta da Allianz Suisse per motivi di salute solo se:

- al momento della presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato risulta limitata per motivi di salute,
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato è risultata limitata per motivi di salute per almeno quattro settimane, oppure
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta l'assicurato è stato in cura per motivi di salute per almeno quattro settimane.

Quando viene presentata la proposta, l'assicurato deve a tal fine rispondere a tre domande in modo veritiero.

La proposta deve considerarsi respinta qualora le risposte alle tre domande configurino la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto previsti.

6.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi

La proposta deve considerarsi respinta da Allianz Suisse qualora, nel momento in cui viene presentata:

- l'assicurato abbia compiuto il 50° anno di età,
- l'età dell'assicurato sia tale per cui, nel momento in cui l'aumento avrebbe effetto secondo il punto 6.3, l'assicurato avrà compiuto il 50° anno di età,
- il contratto sia stato esentato dai premi, in parte o interamente, a seguito di mora di pagamento dei premi o su richiesta del contraente,
- per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) oppure un termine abbia già iniziato a decorrere,
- sia attivo un supplemento che, al momento dell'aumento come da punto 6.3, sarebbe ancora

- valido.
- il contraente non abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure
- l'assicurato non abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.7 Condizioni per l'aumento

Se la richiesta di aumento viene accettata, l'aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno avviene solo a condizione che, nel momento in cui avvenisse secondo il punto 6.3:

- non sia scattata una mora di pagamento dei premi,
- per la persona assicurata, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, non possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) né un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere,
- il contraente abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, e
- la persona assicurata abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Qualora Allianz Suisse, una volta effettuato l'aumento, dovesse accertare la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento viene annullato con effetto dal momento in cui lo stesso è avvenuto ai sensi del punto 6.3.

Tuttavia qualora Allianz Suisse sapesse o avesse dovuto sapere della sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento non può essere annullato.

Qualora alle domande di cui al punto 6.5 non sia stato risposto in modo veritiero, Allianz Suisse può, in relazione all'aumento concordato, attivare le conseguenze legali derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione.

6.8 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione

Un eventuale aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno non previsto dalle disposizioni che precedono richiede una proposta separata nonché una verifica dello stato di salute condotta sulla base di un questionario completo.

7 REVOCA

Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione o la sua dichiarazione di accettazione entro quattordici giorni dalla consegna della dichiarazione.

La revoca deve essere comunicata alla società di assicurazioni o consegnata alla Posta entro e non oltre l'ultimo giorno del termine di revoca.

8 INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

8.1 Copertura assicurativa provvisoria

Una volta ricevuta la proposta del contraente, Allianz Suisse concede una copertura assicurativa provvisoria

- fino a un massimo di CHF 250 000.-, con decorrenza non anteriore all'inizio previsto del contratto e con rendita per incapacità di guadagno in forma di prestazione unica in capitale, e
- fino a max. il 75 % per anno del reddito da lavoro soggetto ad AVS. Fa fede il reddito del mese civile precedente alla presentazione della proposta.

La copertura assicurativa provvisoria non è data se

- in quel momento la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche o si trova sotto controllo medico, oppure se
- non è pienamente abile al lavoro, oppure se
- l'evento assicurato è riconducibile a malattia preesistente o infortunio precedente.

La copertura assicurativa provvisoria termina

- con l'invio da parte di Allianz Suisse della comunicazione di rifiuto della proposta, oppure
- con la ricezione da parte del contraente di una controproposta di Allianz Suisse, in ogni caso non oltre sette giorni dall'invio della controproposta, oppure
- con l'invio della dichiarazione di revoca da parte del contraente, oppure
- con l'entrata in vigore del contratto principale (inizio dell'assicurazione), oppure
- trascorse otto settimane.

8.2 Copertura assicurativa definitiva

La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione, nella forma concordata, della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente o dalla ricezione della polizza da parte del contraente, in entrambi i casi tuttavia non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.

9 FINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.

Il contraente può disdire il contratto alla fine dell'anno con preavviso di tre mesi ma non prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto.

La copertura assicurativa termina anticipatamente in caso di morte della persona assicurata oppure in caso di scioglimento del contratto a seguito di interruzione del pagamento dei premi o di disdetta. In caso di disdetta è determinante la data indicata nella dichiarazione e, se tale informazione manca, la data in cui la dichiarazione perviene al destinatario.

Qualora la persona assicurata trasferisca il proprio domicilio all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein) prima che sia trascorsa la metà del periodo assicurativo, il contratto di assicurazione si estingue dodici mesi dopo detto trasferimento, salvo diversa pattuizione con Allianz Suisse.

Per il resto Allianz Suisse rinuncia al diritto che le spetta secondo l'art. 35a LCA di disdire il contratto.

10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE

10.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di informazione, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a disdire il contratto.

Se il contratto viene sciolto mediante disdetta, decade anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

10.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

Se insorge un'incapacità di guadagno a seguito di malattia o, se questa possibilità è inclusa, a seguito di infortunio, il contraente deve inviarne relativa comunicazione ad Allianz Suisse entro 90 giorni. I moduli necessari per la comunicazione (dichiarazione di incapacità di guadagno, certificato medico) possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Se l'incapacità di guadagno viene notificata ad Allianz Suisse dopo la scadenza dei 90 giorni, il diritto alla prestazione decorre al più presto dalla data in cui tale comunicazione perviene alla Direzione di Allianz Suisse, sempre che il termine di attesa concordato sia completamente trascorso.

Allianz Suisse è legittimata a richiedere tutti gli ulteriori chiarimenti, documenti, visite mediche e perizie che ritenga necessari al fine di verificare l'obbligo di prestazione.

Allianz Suisse è inoltre autorizzata a prendere visione dei documenti disponibili presso tutte le sedi coinvolte nella denuncia dell'evento assicurato e a garantire la consultazione dei documenti agli assicuratori sociali, in particolare agli uffici dell'assicurazione di invalidità (AI) e agli assicuratori infortuni, allo scopo di migliorare le possibilità di reinserimento della persona assicurata nella vita professionale.

Le spese per il rilascio di un certificato medico sono a carico del contraente. Durante la verifica del diritto alle prestazioni, i premi restano interamente dovuti anche se il termine di attesa è già scaduto.

L'obbligo di prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità del diritto.

Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

10.3 Obbligo di salvataggio

La persona assicurata ha l'obbligo di fare il possibile per contribuire a contenere il danno. In particolare in caso di incapacità di guadagno per malattia o, se assicurato, di infortunio, ha l'obbligo di consultare un medico specializzato e di seguire tutte le istruzioni di medici e altri sanitari.

La persona assicurata deve inoltre farsi parte attiva per consentire il reintegro lavorativo o la ripresa delle attività e dei compiti consueti.

Allianz Suisse può concedere alla persona assicurata un termine congruo per ottemperare all'obbligo di salvataggio. In difetto, Allianz Suisse può ridurre o interrompere le prestazioni.

La persona assicurata ha l'obbligo di denunciare l'incapacità di guadagno all'ufficio AI non appena possibile. Se, dopo un periodo ininterrotto di incapacità di guadagno della durata di due anni, il sinistro non viene denunciato all'ufficio AI, Allianz Suisse è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.

Se ammesso dalla legge, sono esclusi il rimborso e l'anticipazione delle spese da parte di Allianz Suisse per il contenimento del danno. Nei casi in cui disposizioni legali cogenti obblighino Allianz Suisse a sopportare le spese di contenimento del danno, queste sono computate nelle prestazioni assicurative, che pertanto si riducono in misura corrispondente.

10.4 Obbligo di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo

Qualsiasi cambio di dati di contatto va notificato ad Allianz Suisse.

10.5 Obbligo di comunicare l'eventuale variazione del grado di incapacità di guadagno

Un'eventuale variazione della situazione o un'eventuale nuova valutazione medica aventi natura essenziale vanno comunicate ad Allianz Suisse entro 30 giorni. Essenziale è la variazione o la nuova valutazione medica che influisce o potrebbe influire sulla quantificazione del grado di incapacità di quadagno.

Qualora l'incapacità di guadagno venga notificata una volta scaduto detto termine, Allianz Suisse si riserva di adeguare il diritto alla prestazione a partire dalla data, e non prima, in cui la notifica perviene alla Direzione di Allianz Suisse.

10.6 Violazione contrattuale senza colpa

Se Allianz Suisse e il contraente hanno convenuto una sanzione per il caso in cui quest'ultimo violi un obbligo, il contraente non incorre nella sanzione se dimostra che

- date le circostanze la violazione non è imputabile a colpa, oppure
- la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro né sulla portata delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

In caso di inosservanza senza colpa di una scadenza, l'atto omesso deve essere eseguito tempestivamente.

11 TERMINE DI ATTESA

11.1 Calcolo

Per il calcolo del termine di attesa e delle prestazioni assicurate si intende che un mese abbia durata di 30 giorni e un anno di 360 giorni.

11.2 Nuova incapacità di guadagno

In caso di aumento del grado di incapacità di guadagno per una causa diversa, per la differenza fra il precedente e l'attuale grado di incapacità si applica un nuovo termine di attesa. Il grado di incapacità di guadagno da cause diverse non può superare il 100 %.

11.3 Ricaduta

Se, conclusosi il termine di attesa, entro un anno dal pieno recupero della capacità di guadagno la persona assicurata subisce, per la stessa causa, una ricaduta che determina una nuova incapacità di guadagno e in quel momento sussiste ancora copertura assicurativa, non si applica un nuovo termine di attesa.

12 NUOVA VALUTAZIONE DELL'INCAPACITÀ DI GUADAGNO E VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE

12.1 Verifica dell'obbligo di prestazione

Allianz Suisse può verificare e adeguare in qualsiasi momento l'obbligo di prestazione senza che sia cambiata la situazione, in particolare per quanto riguarda la salute della persona assicurata.

12.2 Decorrenza dell'adeguamento

Se dalla verifica effettuata in seguito a una nuova valutazione medica risulta che il grado di incapacità di guadagno è cambiato, le prestazioni vengono adeguate a partire dalla data della nuova valutazione medica.

Se dalla verifica della situazione dal punto di vista medico o economico risulta che il grado di incapacità di guadagno è cambiato, le prestazioni vengono adeguate a partire dalla data in cui è cambiata la situazione.

12.3 Rimborso e conguaglio

In caso di riduzione del diritto a prestazione, Allianz Suisse ha diritto a richiedere al contraente il rimborso delle rendite versate in eccesso e il conguaglio dei premi. Allianz Suisse ha facoltà di compensare il diritto al rimborso e al conguaglio con le prestazioni future purché questo non violi disposizioni di diritto cogente.

In caso di aumento del diritto a prestazione, i premi devono essere versati con importo invariato fino al termine della verifica del diritto a prestazione da parte di Allianz Suisse. Eventuali premi pagati in eccesso vengono rimborsati ed eventuali rendite dovute e non ancora pagate vengono erogate a posteriori.

13 DECORRENZA E FINE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Il diritto a percepire la rendita per incapacità di guadagno matura alla scadenza del termine di attesa. Durante la verifica del diritto alle prestazioni non vengono versate rendite, indipendentemente dal fatto che il termine di attesa sia ancora in corso o già scaduto.

Il diritto alle prestazioni sussiste per tutta la durata dell'incapacità di guadagno, ove questa perduri senza soluzione di continuità con un grado non inferiore al 40 % o non si estingua per altre ragioni, in ogni caso non oltre la scadenza del contratto.

Il diritto alle prestazioni derivanti dalla presente assicurazione si estingue anticipatamente con la morte dell'assicurato o con estinzione del contratto per altri motivi, in particolare in seguito a disdetta o cessazione del pagamento del premio, salvo non sussista il diritto al protrarsi del versamento in base a una norma di diritto cogente.

Se il diritto alle rendite continua a sussistere per norma cogente anche in caso di risoluzione contrattuale, Allianz Suisse ha facoltà di soddisfare tale diritto con un versamento in forma di capitale, anche senza il consenso del contraente, alla data di efficacia della risoluzione. Successivamente a tale data, l'eventuale aumento del grado di incapacità di guadagno o un'eventuale nuova incapacità di guadagno dovuta alla medesima causa o a una nuova causa (con un nuovo termine di attesa) non sono più assicurati né presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che Allianz Suisse eserciti o meno tale diritto.

Il contraente dovrà rimborsare per intero le prestazioni versate dopo la data di risoluzione.

14 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il premio dipende dalla categoria professionale attribuita da Allianz Suisse alla persona assicurata sulla base dell'attività di lavoro da questa svolta alla stipula del contratto.

Se, alla stipula del contratto, l'attività professionale non era stata indicata correttamente, le prestazioni assicurate sulla base del premio concordato e dell'aliquota di premio vengono adeguate retroattivamente, dalla data di inizio del contratto, a quelle previste per la professione effettivamente esercitata dalla persona assicurata al momento della stipula.

Se dopo la stipula del contratto la persona assicurata cambia attività professionale, Allianz Suisse potrà procedere all'assegnazione alla categoria professionale corrispondente.

Qualora il contraente eserciti il diritto legale di chiedere una riduzione del premio perché il rischio è diminuito, Allianz Suisse, se non disdice il contratto, adegua il premio tenendo conto delle circostanze che hanno ridotto il rischio come anche delle circostanze che lo hanno aumentato intervenute dalla stipula ovvero dall'ultimo adeguamento dei premi.

15 FINANZIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE

15.1 Finanziamento con premi periodici

I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.

15.2 Estremi di pagamento

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla Direzione di Allianz Suisse.

16 MORA DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il contraente che non adempie l'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti riceve una diffida con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi alla diffida sono a suo carico.

Il mancato pagamento dei premi, spese forfetarie di diffida comprese, entro quattordici giorni dall'invio della diffida comporta l'estinzione della copertura assicurativa e il contemporaneo scioglimento del contratto alla scadenza del termine di diffida.

17 RISCATTO E SOSPENSIONE DELPAGAMENTO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è di puro rischio e non consente riscatto né sospensione dal pagamento dei premi.

18 LA POLIZZA QUALE STRUMENTO DI CREDITO

Allianz Suisse non concede prestiti a interesse sulla presente polizza di assicurazione. Sono altresì escluse cessione, costituzione in pegno e altre forme di prestito.

19 ADEGUAMENTO DELLE BASI TARIFFARIE

In caso di variazioni essenziali delle basi di calcolo che determinano la tariffa applicata alla presente assicurazione principale, Allianz Suisse si riserva il diritto di aumentare i premi dall'inizio del successivo anno assicurativo. L'eventuale aumento dei premi viene comunicato al contraente al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del successivo anno assicurativo. Per le rendite in essere l'aumento del premio è applicabile solo dal momento in cui il diritto alla rendita corrente si estingue completamente.

Dopo la notifica di aumento del premio il contraente può disdire il contratto di assicurazione o la parte di assicurazione a cui la suddetta modifica si riferisce entro la data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio.

Se il contraente non disdice il contratto o se la disdetta non perviene alla Direzione di Allianz Suisse prima della data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio, tale aumento si considera accettato.

20 PARTECIPAZIONE ALLE ECCEDENZE

L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

21 SERVIZIO MILITARE, GUERRA O TUMULTI

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni in caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso – è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle condizioni generali di assicurazione.

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una

quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni.

Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili, fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.

Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza delle rendite assicurate.

Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.

22 COMUNICAZIONI

22.1 Comunicazioni del contraente

Ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica esige di norma la forma scritta cartacea.

Nei casi indicati di seguito è possibile inviare le comunicazioni anche per e-mail:

- modifica di indirizzo o richiesta di modifica della modalità di pagamento
- revoca ai sensi del punto 7

- disdetta ai sensi del punto 9
- riduzione del rischio

Allianz Suisse si riserva di effettuare accertamenti per confermare l'identità del mittente. In caso di revoca e di disdetta la decorrenza di eventuali termini ha inizio solo una volta conclusi tali accertamenti. A prescindere dalla forma e dal mezzo, ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica deve essere inviata alla Direzione di Allianz Suisse.

Sono fatti salvi eventuali altri accordi conclusi tra le parti concernenti l'uso dei canali di comunicazione digitali.

22.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein del contraente ovvero di un suo rappresentante delegato.

23 CONSULENZA IN CASO DI CONTROVERSIA

In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.

Svizzera tedesca:

Ombudsman der Privatversicherung und der Suva Postfach 1063 8024 Zürich

Svizzera romanda:

Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA Case postale 2252 2001 Neuchâtel 1

Ticino:

Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva Casella postale 5371 6901 Lugano

24 LUOGO DI ADEMPIMENTO

Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la Direzione di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la Direzione di Allianz Suisse.